

Provincia di Varese

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

(art. 148 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ; art. 81 L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)

APRILE 2009



COMUNE di VENEGONO INFERIORE
IL TECNICO COMUNALE
SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Geom. **GIORGIO ALEZZATI**

APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13..... IN DATA 15/04/2009

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLO STATUTO
COMUNALE DAL GIORNO 30/05/2009... AL GIORNO 06/06/2009.....

ART. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della **Commissione per il Paesaggio** (di seguito denominata *Commissione*) del **Comune di Venegono Inferiore** (di seguito denominato *Comune*), ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - come modificato dal D.Lgs. 26/03/2008 n. 63 -, nonché dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 -e s.m.i.-.

L'approvazione del presente Regolamento avviene con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio comunale ai sensi e per gli effetti dello Statuto Comunale, entra in vigore con l'intervenuta efficacia della predetta Deliberazione.

ART. 2 - ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

La *Commissione*, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori - non vincolanti - nelle materie elencate nel successivo art. 3 di competenza del *Comune*, è istituita con la medesima Deliberazione di cui al precedente art. 1.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La *Commissione* è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:

- rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 80 della citata L.R. n. 12/2005;
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del citato D.Lgs. n. 42/2004, nonché dall'art. 83 della citata L.R. n. 12/2005, in materia paesaggistica;
- accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del citato D.Lgs. n. 42/2004;
- procedure di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- opere idrauliche realizzate dal *Comune*;
- giudizio di impatto paesistico dei progetti riguardanti interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, previsto dall'art. 64 della citata L.R. n. 12/2005 in ambiti non assoggettati a tutela paesaggistica;

- valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. VII/11045 in data 08/11/2002.

ART. 4 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI / DEI PROGETTI

La *Commissione* esprime il proprio parere - adeguatamente motivato - prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. In particolare, fatto riferimento agli articoli 146-147-159 del citato D.Lgs. n. 42/2004, valuta l'intervento in progetto in relazione:

- alla congruità con i criteri di gestione del bene;
- alla compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- alla coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

La *Commissione* entra nel merito della coerenza, del decoro e del carattere distributivo e funzionale delle opere esaminate. Ricontrate carenze e/o insufficienze, può prevedere affinamenti della progettazione finalizzate ad elevare il tenore edilizio del territorio comunale, proponendo finiture adeguate con le relazioni visive, con la salvaguardia ed il buon ordine dell'ambiente antico e moderno.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE / SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE E SUE COMPETENZE

La *Commissione* è composta da **quattro** soggetti in possesso di diploma universitario o laurea - ovvero di diploma di scuola media superiore -, conseguiti in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera

professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle predette materie e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Il Presidente, eletto tra i componenti, deve:

- essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione;
- aver maturato una qualificata esperienza, quale libero professionista o pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Assume incarico di **Segretario** della *Commissione* il **Responsabile del Procedimento** individuato nell'ambito degli Uffici comunali e nominato dal soggetto competente, in osservanza ai vigenti criteri regionali emanati in attuazione della citata L.R. n. 12/2005.

Al Segretario della *Commissione* compete:

- la convocazione della *Commissione*, come previsto al successivo art. 9;
- la redazione, su apposito registro, dei verbali di ogni riunione.

ART. 6 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

La *Commissione* è nominata con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti citati e specificati nel precedente articolo 5.

Detta Deliberazione dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai soggetti nominati, in osservanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

Sono incompatibili con la carica di componente della *Commissione* i soggetti che rivestono incarichi di Consigliere o di Assessore del Comune, nonché i componenti della Commissione Edilizia ove esista o di Commissioni operanti nel settore territoriale del Comune.

I componenti della *Commissione* decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo.

Si intendono inoltre qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalla Legge.

ART. 8 – ASTENSIONI PER CONFLITTO DI INTERESSI

I componenti della *Commissione*, direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dalla riunione.

L'obbligo di astensione per i componenti della *Commissione* sussiste anche nell'ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a coniugi, parenti od affini sino al quarto grado.

ART. 9 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Richiamato il precedente art. 5, la *Commissione* è convocata dal Segretario, di norma in forma scritta anche a mezzo fax o posta elettronica, sentiti il Responsabile del Servizio cui compete l'emanazione dei titoli abilitativi / provvedimenti in materia paesaggistica ed il Presidente.

La convocazione è effettuata, di norma, almeno sette giorni prima della prevista riunione.

L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione o da presentare in sede di riunione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare; la relativa documentazione deve essere a disposizione dei componenti della *Commissione* al momento della convocazione.

ART. 10 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE E DEI PARERI ESPRESI

Per la validità delle riunioni della *Commissione* è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

La *Commissione* esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Nel caso di astensione di tutti i componenti della *Commissione*, il Responsabile del Servizio cui compete l'emanazione dei titoli abilitativi / provvedimenti in materia paesaggistica terrà conto solo del parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.

ART. 11 - PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

Le riunioni della *Commissione* per il Paesaggio **non** sono pubbliche.

Il Presidente può unicamente consentire al progettista, ovvero a tecnici esperti in specifiche tematiche, di presenziare temporaneamente alla riunione per illustrare il progetto / gli interventi oggetto di esame. Conclusa l'illustrazione, il progettista e/o i tecnici predetti devono allontanarsi dalla riunione.

ART. 12 - VERBALI DELLA COMMISSIONE

Le riunioni della *Commissione* sono verbalizzate a cura del Segretario della *Commissione*, come precisato al precedente art. 5.

Ogni verbale deve contenere:

- la data della riunione, l'orario di inizio e di conclusione della riunione;
- il nominativo dei presenti;
- l'elenco degli argomenti trattati ed i relativi pareri adeguatamente motivati, specificando se espressi all'unanimità o a maggioranza.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

Gli elaborati esaminati devono essere sottoscritti almeno da un componente della *Commissione*.

ART. 13 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA

L'**attività istruttoria** tecnico-amministrativa (verifica della conformità alle vigenti disposizioni degli elaborati progettuali e della documentazione presentati; procedura per l'acquisizione del parere della *Commissione*; trasmissione alla "Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano" degli elaborati progettuali e della documentazione, nonché della relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146 - comma 7 - del citato D.Lgs. n. 42/2004 - come modificato dal D.Lgs. n. 63/2008 -), finalizzata all'emanazione dei titoli abilitativi / provvedimenti in materia paesaggistica, **è affidata al personale del Comune che** - per il titolo di studio posseduto, per il ruolo rivestito, ovvero per le esperienze professionali acquisite - **garantisce la necessaria professionalità.**

Tale soggetto, nominato **Responsabile del Procedimento** delle **attività tecnico-amministrative in materia paesaggistica**, deve essere **diverso** dal soggetto **Responsabile** delle **attività tecnico-amministrative in materia edilizio-urbanistica**.

Il Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica istruisce le pratiche in tempi utili affinché i titoli abilitativi / i provvedimenti / le valutazioni in materia paesaggistica vengano emanati nei termini di Legge, nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 14 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

La *Commissione* dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo dell'Organo comunale che l'ha nominata, ovvero fino alla nomina di una nuova *Commissione*.

I componenti della *Commissione* sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della *Commissione*.

Qualora uno o più dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi o cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale provvederà alla sua o alla loro sostituzione.

ART. 15 - INDENNITA'

Ai componenti della *Commissione* **non** viene corrisposta alcuna specifica indennità, ai sensi dell'art. 183 - comma 3 - del citato D.Lgs. n. 42/2004.

E' prevista, quale rimborso spese per presenza ad ogni riunione, la corresponsione ad ogni componente del "gettone di presenza" spettante ai Consiglieri Comunali.

////